

COMUNE DI
RICCIONE



**RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Art. 1 commi 611 e 612 Legge n.
190/2014**

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Con l'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 il legislatore è tornato ad occuparsi di società a partecipazione pubblica.

Non si tratta certo di un evento episodico, perché il sempre più frequente abuso di formule privatistiche per l'espletamento di compiti e attività proprie delle Pubbliche Amministrazioni, dando luogo nel tempo alla presenza della mano pubblica in ambiti assolutamente estranei al raggio d'azione istituzionale della medesima, ha indotto il legislatore ad intervenire variamente nel corso degli anni, allo scopo di contenere la proliferazione indiscriminata di tale presenza, suscettibile di minare i principi della libera concorrenza e di eludere le regole pubblicistiche in materia contrattuale.

Così ad es. l'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007 (non a caso fatto salvo dal nuovo intervento) circoscrive l'oggetto delle società a partecipazione pubblica alla sola produzione di servizi di interesse generale ovvero di beni o servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci; laddove il concetto di "generalità" richiama l'espressione utilizzata nel diritto europeo per indicare quelle prestazioni idonee a soddisfare l'interesse diffuso della collettività di riferimento alla loro continuità ed effettività, mentre il concetto di "stretta necessità" evoca l'idea di una funzionalità o strumentalità particolarmente qualificata, l'idea cioè di una impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere la finalità istituzionale perseguita senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.

Per quanto riguarda i primi, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che la definizione di "servizio di interesse generale", di derivazione comunitaria, se assorbe certamente il concetto di "servizio pubblico locale" adottato nel diritto nazionale (inteso come l'organizzazione del rapporto tra un ente affidante e un soggetto affidatario il quale assuma la produzione di attività dirette a soddisfare i bisogni dell'utenza, ritraendo le risorse economiche per l'equilibrio della gestione dal pagamento delle relative tariffe da parte di quest'ultima); altrettanto certamente non ne esaurisce il concetto, in quanto ricomprende in sé anche tutte quelle attività che – non dipendendo da un affidamento dell'ente socio e non potendo dunque essere tecnicamente attratte nella disciplina dell'inerente servizio – sottendono comunque la capacità di rispondere a un'utilità collettiva.

Insomma, il servizio di interesse generale, poiché rivolto a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità rappresentate, secondo il disposto di cui all'art. 112 del T.U .n. 267/2000 – si qualifica come tale allorquando viene fruito dai destinatari indifferentemente "uti singuli" ovvero "uti cives", mirando a soddisfare, vuoi in via diretta, vuoi in via mediata, le obiettive esigenze espresse in un dato momento storico dai contesti di riferimento.

Per quanto riguarda i secondi, la dottrina e la giurisprudenza hanno evidenziato che la sussumibilità delle partecipazioni societarie degli enti pubblici nella fattispecie esclusa dal divieto deve essere verificata, caso per caso, non soltanto in relazione alla **funzionalizzazione** dell'attività sociale agli scopi propri dei medesimi (trattandosi di enti aventi per loro stessa natura competenza generale, il richiamo alle finalità

istituzionali avrebbe una valenza meramente descrittiva e tautologica), ma soprattutto in relazione alla **efficienza ed efficacia** del ricorso allo strumento societario per il perseguimento di tali scopi (la valutazione della coerenza giuridica della partecipazione, cioè, dovrebbe accompagnarsi alla valutazione della strategicità di quest'ultima rispetto alle esigenze, di ordine tecnico od economico, idonee a legittimare l'opzione per il modulo societario in luogo di altri moduli organizzativi).

In altri termini, *“la scelta delle caratteristiche dell'intervento pubblico nell'economia locale è demandata alla scelta discrezionale dell'organo consiliare di ogni ente”* che – stante la ratio legis evidentemente orientata ad arginare l'abuso di formule privatistiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni – *“deve attentamente motivare non solo la sussistenza delle condizioni di inerenza alle proprie finalità istituzionali, ma soprattutto la convenienza della formula societaria prescelta, in uno con la capacità della società di sviluppare la sua attività in un contesto di efficienza, efficacia ed economicità”*.

Anche l'articolo 1 comma 611 della legge n. 190/2014, inserendosi nel solco già tracciato dalla normativa infradescritta dispone che - fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi da 27 a 29 della legge n. 244/2007 e dall'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013 - le regioni, le province, i comuni ed altre autorità pubbliche attivino, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società possedute, finalizzato a conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti criteri:

- l'eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società chiamate a svolgere attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, anche mediante operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni;
- l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento delle società, attraverso il riassetto degli organi amministrativi e la riorganizzazione delle strutture aziendali.

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO

Poiché la gestione delle società partecipate - costituendo un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica - è oggetto da tempo di particolare attenzione da parte del legislatore sotto il profilo dei suoi inevitabili riflessi sul bilancio degli Enti, appare di tutta evidenza come l'attuale scenario normativo (in uno con i suoi possibili e prevedibili sviluppi futuri) solleciti il Comune di Riccione a ridisegnare radicalmente l'organizzazione dei propri servizi sul territorio in direzione di un progressivo ridimensionamento degli stessi, sul presupposto che:

- “la limitata facoltà di ricorso agli strumenti societari da parte degli enti pubblici - in quanto principio immanente della codificazione europea (art. 106 TFUE), più volte ribadita ed articolata nelle pronunce del Consiglio di Stato - impone che il collegamento di questi con le finalità istituzionali di quelli sia rigorosamente inteso non come mera compatibilità, ma come intima coerenza” (deliberazione n. 96/2014 della Corte dei Conti sez.reg. Emilia Romagna);

- “le scelte politiche volte a porre a carico delle società partecipate dagli enti pubblici, e dunque indirettamente a carico degli enti stessi, i costi di attività e servizi che si prefiggono genericamente il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio della collettività non possono prescindere da una seria indagine sui costi e ricavi del servizio esternalizzato, oltre che sulla stessa pertinenza dell’oggetto sociale alle finalità dell’Amministrazione” (deliberazione n. 903/2012 della Corte dei Conti sez.reg. Veneto).

Due quindi i criteri guida nella redazione del piano:

- da una parte, l’inerenza dell’oggetto sociale con la “mission” istituzionale del Comune, il quale – qualificandosi come ente a fini generali e quindi come interprete primario degli interessi provenienti dalla comunità in esso stanziata – ha la facoltà di determinare da sé i propri scopi e decidere quali attività, selezionate in base a criteri di discrezionalità politico-amministrativa, assumere o dismettere in un dato contesto storico;
- dall’altra parte, l’equilibrio economico della gestione, inteso come sintesi di efficacia ed efficienza dell’organizzazione aziendale, laddove la prima concerne il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e quindi il rapporto tra risultati ottenuti ed obiettivi perseguiti, mentre la seconda concerne la capacità di razionale impiego modalità delle risorse e quindi il rapporto tra produzione allestita e fattore impiegato.

IL PERIMETRO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

1) Società di servizi pubblici o di servizi strumentali

Dopo la "deriva" giusamministrativista, che assegnava la qualifica di servizio pubblico a qualsiasi attività finalizzata al perseguimento di scopi economico-sociali selezionati dall'ente rappresentativo della collettività di riferimento in base a scelte di carattere politico, la sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2008 – pronunciata in seguito all’entrata in vigore dell’art. 13 Legge n. 248/2006 - ha orientato la dottrina e la giurisprudenza verso posizioni sempre più rigorose, fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d’impresa di enti pubblici (*“l’una e l’altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse: nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione; nel secondo caso vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico - consumatori o utenti - in regime di concorrenza”*).

A partire da tale sentenza la giurisprudenza amministrativa si è orientata in maniera più decisa ad assumere il criterio della remunerazione e del connesso rischio di gestione quale linea di confine tra la concessione di servizi pubblici (che, in quanto funzionali al perseguimento di un interesse generale, si qualificano come tali allorquando vengono erogati direttamente a favore dell’utenza, mirando a soddisfare in via immediata i bisogni collettivi della comunità rappresentata) e l’appalto di servizi strumentali (che, in quanto semplici prestazioni economiche svolte in favore dell’ente, si qualificano come tali quando vengono erogati in favore di quest’ultimo, mirando a

soddisfare in via immediata le necessità del soggetto preposto alla rappresentanza piuttosto che i bisogni collettivi della comunità rappresentata).

In questo senso Consiglio di Stato n. 1289/2003, TAR Lazio n. 473/2004, TAR Sicilia n. 461/200, secondo cui con l'appalto del servizio l'ente pubblico si procura un'utilità diretta pagando al fornitore il relativo costo, mentre con l'affidamento del servizio trasla su organismi diversi, anziché fornirla in prima persona, la gestione di un'attività destinata a favore di una platea più o meno ampia di utenti, consentendo al gestore di ritrarne un guadagno attraverso la percezione del corrispettivo pagato dai fruitori.

Alla luce di quanto sopra, si possono inquadrare:

- * nella tipologia delle società di servizi strumentali le partecipazioni detenute dal Comune di Riccione nel capitale di APEA RAIBANO Srl, GEAT Spa e LEPIDA Spa, come meglio individuate nell'unito Piano Operativo;
- * nella tipologia delle società di servizi pubblici le partecipazioni detenute dal Comune di Riccione nel capitale di FARMACIE COMUNALI Spa e START ROMAGNA Spa, come meglio individuate nell'unito Piano Operativo.

2) Società di servizi generali

Come già anticipato in premessa, l'espressione "servizi di interesse generale" (utilizzata nel diritto europeo per indicare quelle attività economiche promosse – anche se non prestate – dai pubblici poteri, in quanto idonee a contribuire alla coesione sociale e territoriale dell'Unione e dei suoi stati membri) si pone in rapporto di genere a specie rispetto all'espressione "servizi pubblici locali" (utilizzata nel diritto italiano per indicare quelle attività economiche assunte dai pubblici poteri nell'ambito dei propri compiti istituzionali, in quanto destinate a soddisfare – anche se fornite da terzi - le esigenze della comunità rappresentata).

Insomma, mentre il servizio pubblico locale si qualifica come tale allorché viene fruito dai destinatari in via diretta ("uti singuli"), sulla scorta di un rapporto trilaterale instaurato tra amministrazione, affidatario ed utenti, il servizio di interesse generale si qualifica come tale allorché viene fruito dai destinatari in via diretta o in via mediata ("uti cives"), sul presupposto dell'appartenenza ad una collettività.

Il concetto europeo identifica dunque con maggior precisione rispetto al concetto nazionale tutte quelle attività che - pur non essendo assorbite nella sfera pubblica e non dipendendo dunque da un affidamento dell'ente pubblico – interpretano gli interessi, i valori e le istanze di un territorio, contribuendo così al suo sviluppo economico, sociale e civile.

Ne deriva che l'ingresso pubblico nel capitale delle società produttrici dei servizi di interesse generale – come infra definiti - si qualifica più in termini di incentivazione all'attività imprenditoriale che in termini di partecipazione alla compagine societaria, sostanziandosi non tanto nella gestione comune di un'attività economica, quanto nel consolidamento patrimoniale dei mezzi posti a supporto di detta attività .

Alla luce di quanto sopra, si possono inquadrare nella tipologia delle società di servizi generali le partecipazioni detenute dal Comune di Riccione nel capitale di

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE Srl, ITINERA Srl, NEW PALARICCIONE Srl e UNI.RIMINI Spa, come meglio individuate nell'unito Piano Operativo.

3) Società patrimoniali o degli assets

Con la locuzione “società patrimoniali” o “società degli assets” si qualificano quelle strutture a capitale interamente pubblico cui sia stata conferita la proprietà e/o l'eventuale gestione (statica o dinamica) delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali ovvero dei servizi strumentali alle necessità dell'ente di riferimento.

Queste società, pur avendo radici assai lontane nel tempo, hanno conosciuto un notevole sviluppo nell'ultimo decennio, sulla scia essenzialmente dell'art. 35 Legge n. 448/2001 che ha modificato in tal senso l'art. 113 D.Lgs. n. 267/2000.

E tuttavia il quadro normativo legittimante la loro costituzione è totalmente mutato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2011, che ha dichiarato la tacita abrogazione dell'art. 113 comma 13 TUEL per incompatibilità con l'art. 23-bis comma 5 della Legge n.133/2008 (a sua volta abrogato dall'intervenuta consultazione referendaria del giugno 2011 e poi riprodotto nel suo contenuto dall'art. 4 della Legge n. 148/2011, dichiarato infine anch'esso illegittimo con la nuova pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/2012); nonché in seguito alle deliberazioni della Corte dei Conti (rilevanti quelle della sez.reg. Lombardia n. 61/2013 e n. 66/2013) che hanno affermato l'inconferibilità nel capitale delle società patrimoniali dei beni aventi natura demaniale, in ragione del particolare regime giuridico loro conferito dall'ordinamento civilistico.

Ne consegue che – nell'attuale contesto legislativo - per individuare la fonte di legittimazione delle società patrimoniali, occorre verificare se il trasferimento in capo alle medesime dei beni funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali o dei servizi strumentali alle necessità dell'ente di riferimento muti o meno il particolare regime giuridico per essi previsto dall'ordinamento civilistico.

Ebbene, il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale – muovendo dalla differenza esistente tra la nozione di patrimonio sociale (inteso come il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi intestati alla società) e la nozione di capitale sociale (inteso come il valore in denaro di quella frazione del patrimonio sociale non distribuibile fra i soci) – giunge ad affermare che l'incapibilità delle quote o delle azioni societarie non comporta anche l'incapibilità dei beni patrimoniali e dunque non garantisce il regime vincolistico proprio di questi ultimi.

Per contro, il ragionamento seguito dalla migliore dottrina – muovendo dal presupposto per cui le norme speciali dettate in materia non si limitano a fissare un limite legale alla circolazione delle quote o azioni societarie, ma si spingono a introdurre un vincolo di incapacibilità delle stesse a contropartita del conferimento in natura dei beni funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali o dei servizi strumentali alle necessità dell'ente di riferimento – giunge ad affermare che la traslazione sul capitale sociale, con effetto reale, del diritto di proprietà pubblica su tali beni vale a garantire il particolare regime giuridico per essi previsto dall'ordinamento civilistico.

Ma la giurisprudenza e la dottrina assumono posizioni divergenti anche su un altro terreno di confronto, quello relativo all'individuazione della disciplina applicabile alle società patrimoniali.

La prima infatti effettua un distinguo, a seconda che i cespiti conferiti siano funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali o dei servizi strumentali alle necessità dell'ente di riferimento; la seconda invece contrappone all'attività di mera "amministrazione proprietaria" delle reti e degli impianti (qualificandola come strumentale all'erogazione dei servizi) l'attività di gestione delle reti e degli impianti (qualificandola essa stessa come produttiva di pubblici servizi).

Alla luce di quanto sopra - e ferme restando tutte le problematiche interpretative appena descritte - si possono inquadrare nella tipologia delle società patrimoniali le partecipazioni detenute dal Comune di Riccione nel capitale di AMIR Spa, S.I.S. Spa e di ROMAGNA ACQUE Spa, come meglio individuate nell'unito Piano Operativo.

LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Le misure di razionalizzazione, singolarmente elencate nel Piano Operativo per ogni partecipazione societaria, si uniformano ai criteri indicati dalla Legge di Stabilità 2015, che - senza assumere in toto l'approccio sviluppato dagli studiosi di scienza delle finanze (per cui *l'intervento pubblico nell'economia si giustifica solo se necessario a sopperire al fallimento del mercato privato, ossia all'incapacità di quest'ultimo di generare una massimizzazione del benessere economico*) - circoscrive comunque il campo d'azione delle partecipazioni societarie pubbliche entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, interpretando così in senso rafforzativo la norma cardine del nostro ordinamento, rappresentata dall'art. 3 comma 27 e segg. della legge finanziaria 2008.

Misure che si possono così riassumere:

- **la riduzione del perimetro societario**, con la conseguente dismissione:
 - a) di tutte quelle micro partecipazioni ascrivibili alla tipologia dei cc.dd. servizi di interesse generale, secondo la definizione datane al punto 2) del precedente paragrafo; ossia di quei servizi che - seppur astrattamente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità rappresentate, in base al disposto di cui all'art. 112 del T.U.E.L. - non siano più suscettibili nella sfera pubblica alla luce della progressiva evoluzione legislativa in materia e alla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) di quelle partecipazioni ascrivibili alla tipologia dei cc.dd. servizi pubblici locali, secondo la definizione datane al punto 1) del precedente paragrafo, che abbiano perduto nel tempo - per l'evoluzione storica del contesto sociale e la maturità raggiunta dal mercato privato - i contenuti significativi dell'originaria funzione svolta al momento dell'acquisizione;
 - c) di quelle partecipazioni ascrivibili alla tipologia dei cc.dd. servizi strumentali, secondo la definizione datane al punto 1) del precedente paragrafo, che abbiano rivelato una gestione aziendale inadeguata a garantire il raggiungimento delle necessarie condizioni di equilibrio economico o comunque abbiano assunto un'organizzazione aziendale sovradimensionata rispetto alle necessità operative.
- **l'introduzione di misure di efficientamento**, attraverso l'individuazione - per le società strumentali o le società patrimoniali - di parametri standard dei costi e dei rendimenti, così come desumibili dai prezzi correnti di mercato, ovvero la riduzione

del costo degli organi di amministrazione e il riequilibrio del rapporto tra numero di dipendenti e numero di amministratori.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Le misure di razionalizzazione, singolarmente elencate nel Piano Operativo per ogni partecipazione societaria, prevedono tempi di attuazione diversi in relazione non solo alla diversa natura delle stesse, ma anche al diverso contesto di operatività.

Per quanto riguarda la cessione delle quote di minoranza detenute nel capitale di Agenzia per l'innovazione Srl, Itinera Srl, Uni.Rimini Spa e Farmacie Comunali Spa, sarà sottoposta al vaglio del competente organo consiliare entro il mese di dicembre 2015 la proposta di indizione della procedura ad evidenza pubblica per la collocazione delle stesse sul mercato mobiliare, con conseguente applicabilità – in ipotesi di infruttuosità di tale procedura – della fattispecie introdotta dall'art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013, così come richiamata dall'art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza ope legis della partecipazione detenuta e correlata liquidazione in denaro da parte della società del valore della quota del socio cessato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2437 ter comma 2 Cod.Civ.).

Per quanto riguarda la cessione delle quote di maggioranza detenute nel capitale di New Palariccione Srl, sarà rinviata all'anno 2017 - in ragione delle disposizioni di cui all'art. 10.1 dello Statuto (*le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi decorsi due anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese, ossia dalla data dell'11/12/2014*) - la disamina sulle procedure di dismissione adottabili in funzione del conseguimento del risultato, ivi incluso il ricorso all'istituto della trattativa privata, così come consentito dai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Vedi la Corte dei Conti sez.reg. Lombardia che, pronunciandosi con la deliberazione n. 494 del 20/11/2013, ha ritenuto applicabili nella fattispecie le disposizioni della Legge generale di contabilità (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924), ai sensi delle quali – restando impregiudicato il principio base della procedura ad evidenza pubblica – il ricorso all'istituto della trattativa privata può legittimamente affermarsi in presenza di circostanze eccezionali.

Circostanze che la Corte dei Conti sez.reg. Veneto, pronunciandosi con la deliberazione n. 1375/2005, ha individuato nella presenza di clausole statutarie destinate a subordinare la vendita delle quote societarie al previo gradimento dei soci o al riconoscimento in loro favore di un diritto di prelazione all'acquisto; tali clausole, infatti (previste nello statuto della New Palariccione Srl all'art. 10.3 e 10.4) vanificando l'eventuale interesse da parte di soggetti terzi, costituiscono una di quelle particolari circostanze poste dagli artt. 3 e 6 del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 41 del R.D. n. 827/1924 a legittimazione del ricorso alla trattativa privata.

Per quanto riguarda invece la dismissione di Apea Raibano Srl – stante il tenore dell'art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (che include tra i criteri guida del piano di razionalizzazione “la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), sarà sottoposta al vaglio del competente organo consiliare entro il mese di dicembre 2015 la proposta di avvio – con la necessaria convergenza degli altri soci, in ragione del valore minoritario della

quota detenuta dall'Ente – della procedura di messa in liquidazione della società ovvero - in ipotesi di mancata convergenza degli altri soci – di adozione del peculiare meccanismo di recesso introdotto dall'art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 per interrompere il rapporto intercorrente tra l'ente e la società partecipata.

Per quanto riguarda infine l'introduzione delle misure di efficientamento, sono già stati avviati i percorsi per il contenimento dei costi di funzionamento delle strutture societarie, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi (S.I.S. Spa), riduzione delle relative remunerazioni (Romagna Acque Spa), revisione dei corrispettivi afferenti la gestione di alcuni servizi (Geat Spa).

Ma soprattutto - in conformità anche con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 3 comma 1 lett. d) della Legge n. 213/2012 - è già stato elaborato un Regolamento (ora al vaglio del competente organo consiliare) finalizzato all'introduzione di un presidio operativo, strategico e finanziario delle società soggette al proprio controllo o comunque alla propria rilevante, benché non prevalente, influenza; Regolamento le cui linee guida prevedono:

- l'assegnazione ai diversi organi di governo dell'Ente - nel rispetto delle competenze ad essi normativamente riservate - di una più estesa partecipazione alla gestione societaria, riconoscendo in particolare al Consiglio Comunale precisi poteri in materia di indirizzo, programmazione e approvazione delle operazioni sociali di natura straordinaria;
- l'istituzione di un organismo tecnico denominato "Comitato per la governance" - costituito da Sindaco, Assessori e Dirigenti di riferimento - demandando allo stesso la traduzione degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio Comunale nei piani industriali e finanziari della società, oltre all'attuazione di un'efficace azione di controllo degli atti sociali;

RISPARMI CONSEGUIBILI

La riduzione del perimetro societario potrebbe comportare nel corso del 2015 o – assai più realisticamente - nel corso del 2016 il conseguimento di un risparmio quantificabile, in via indicativa, come di seguito:

Denominazione Società	Patrimonio netto	Quota Partecipazione	Valore Partecipaz.
Itinera Consortile Srl	51.964,00	8,40	4.364,98 *
Farmacie Com.li Spa	9.853.906,00	17,96842	1.770.591,22
Uni.Rimini Spa	1.715.426,00	1,1	18.869,69
Agenzia Innovaz.ne Srl	28.428,00	8,33	2.368,05
Apea Raibano Srl	54.059,00	24,00	12.974,16

Val. Partecipazione = Patrimonio netto x Quota %

* Contributo consortile annuo € 14.897,55

Per contro, l'introduzione delle misure di efficientamento determinerà già nel corso del 2015 il conseguimento, in via diretta o indiretta, dei seguenti risparmi:

S.I.S. Spa	Compenso CDA € 24.000,00	Compenso Amm.re Unico € 15.000,00	Risparmio di spesa € 9.000,00
Romagna Acque Spa	Compenso CDA 2014 € 139.000,00	Compenso CDA 2015 € 130.000,00	Risparmio di spesa € 9.000,00
Geat Spa	Corrispettivi per Servizi Anno 2014 € 5.136.800,00	Corrispettivi per Servizi Anno 2015 € 4.363.200,00	Risparmio di spesa € 943.792,00

* * * * *